

Pubblicato il 07/11/2019

N. 07219/2019 REG.PROV.CAU.
N. 11196/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11196 del 2019, proposto da

Francesco Andriolo, Daniela Bruno, Giorgio Cammilleri, Mariarosita Chiarella, Francesco Paolo Costanzo, Carmela Garifoli, Valeria Giallombardo, Letizia Guaiana, Paolo Antonio Magri, Salvatore Mazzola, Alessandra Milioti, Noemi Paterno, Irene Sagona, rappresentati e difesi dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Tiziana De Pasquale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, U.S.R. Abruzzo, U.S.R. Basilicata, U.S.R. Calabria, U.S.R. Campania, U.S.R. Emilia Romagna, U.S.R. Friuli-Venezia Giulia, U.S.R. Lazio, U.S.R. Liguria, U.S.R. Lombardia, U.S.R. Marche, U.S.R. Molise, U.S.R. Piemonte, U.S.R. Puglia, U.S.R. Sardegna, U.S.R. Sicilia, U.S.R. Toscana, U.S.R. Umbria, U.S.R. Veneto non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico

Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Usrc - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA $\frac{1}{2}$ del D.M. del 18 dicembre 2018, prot. n. 863, recante $\frac{1}{2}$ Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) $\frac{1}{2}$ nella parte in cui, ai sensi dell'art. 4, co.3, consente l'accesso alla prova scritta ai soli candidati $\frac{1}{2}$ pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente $\frac{1}{2}$, senza prevedere, in ogni caso, l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito un punteggio uguale o superiore a 60/100;- del Bando di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università $\frac{1}{2}$ e della Ricerca $\frac{1}{2}$ Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - prot. n. 2015, pubblicato sulla G.U. n. 102 (4 $\frac{1}{2}$ Serie speciale Concorsi ed esami) del 20 dicembre 2018, con il quale $\frac{1}{2}$ stato indetto il concorso ordinario, per titoli ed esami, $\frac{1}{2}$ a 2.004 posti per l'accesso al profilo professionale di DSGA (area D del personale ATA) $\frac{1}{2}$ (art. 2), nella parte in cui specifica, all'art. 12, comma 6 ($\frac{1}{2}$ provapreselettiva $\frac{1}{2}$), l'ammissione alla successiva prova scritta di cui

all'art. 13 di cui 1/2 un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando 1/2, nonché 1/2 di tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, senza prevedere, al contempo, l'ammissione alla successiva prova scritta di tutti i candidati che abbiano conseguito un punteggio uguale o superiore a 60/100;- dei Decreti della Direzione Generale n. 11785 del 17 luglio 2019 per la Calabria, n. 604 del 19 giugno 2019 per l'Emilia Romagna, n. 12330 del 27 giugno 2019 per la Lombardia, n. 16413 del 19 giugno 2019 per la Sicilia, pubblicati sui siti Internet dei relativi Uffici Scolastici regionali e recanti l'elenco nominativo dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta del citato concorso,

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

considerato che, prima facie, le censure allegate non appaiono fondate, in considerazione del carattere concorsuale della procedura (con conseguente irrilevanza del punteggio conseguito), della discrezionalità dell'amministrazione in ordine alla scelta di inserire dei quiz preselettivi, della loro estraneità al rapporto tra prova scritta e orale e del carattere non illogico né irragionevole della scelta di adottare una procedura selettiva su base territoriale, anche in relazione alla sentenza n. 5830 del 2019 del Tar del Lazio; ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per compensare le spese di lite della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare. dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar Lazio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapon

IL SEGRETARIO